

Via

Oggetto: Offerta di accesso all'ingrosso alla rete di servizio universale per il recapito della posta indescritta, a data e ora certa, nelle aree eu2 ai sensi della delibera n. 144/25/cons e ss.mm. e ii., a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle vigenti per i clienti finali (cosiddetto "retail minus")

Con riferimento alle intese e agli accordi intercorsi, ci pregiamo di inviarVi la nostra proposta contrattuale relativa al Servizio di accesso all'ingrosso alla rete di servizio universale per il recapito della posta indescritta, nelle aree eu2

TRA

Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa 190, C.F. 97103880585, P.I. 01114601006, rappresentata da
in qualità di..... (di seguito "Poste")

E

....., con sede legale in, Via, codice fiscale e P.IVA n.
rappresentata da..... (in qualità di....., (di seguito l'"Operatore o OA").

L'Operatore e Poste potranno di seguito anche essere denominati congiuntamente "Parti" e ciascuna singolarmente "Parte".

PREMESSO CHE

- a) Il Ministero delle Comunicazioni, con le Circolari del 24 gennaio 2001, n. 208, 18 maggio 2001, n. 1225 e 2 agosto 2007, n. 5688, ha disciplinato il servizio di recapito di invii postali a data certa o data e ora certa;
- b) Poste, anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e normativa, ha creato il servizio non universale a data/ora certa" (di seguito "Servizio");
- c) nell'ambito del procedimento A493 dinanzi l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (di seguito, AGCM) Poste ha trasmesso ai concorrenti citati nel procedimento – in ottemperanza anticipata alle criticità concorrenziali contestate e quale specifica iniziativa nei confronti del mercato – una offerta transitoria, nelle more dell'attuazione della predetta Delibera AGCom, di un servizio equivalente per prezzo, qualità e caratteristiche al servizio Posta Time nelle aree non coperte da alcun concorrente (di seguito "Servizio"); tale disponibilità è stata, altresì, manifestata anche nei confronti degli operatori alternativi che ne facciano richiesta;
- d) tale iniziativa è stata ritenuta, altresì, apprezzabile da AGCM nel provvedimento conclusivo del procedimento;
- e) a seguito delle interlocuzioni con AGCM in data 4 giugno 2018 Poste ha comunicato agli OA la propria disponibilità ad applicare agli stessi un prezzo per il Servizio c.d. "retail minus" rispetto alle condizioni economiche standard del Servizio Posta Time;
- f) inoltre, a seguito dei chiarimenti ricevuti dall'AGCM nel mese di luglio 2018 relativi alla necessità di prendere a riferimento - ai fini della definizione delle aree non coperte – le località non servite dai due principali operatori postali end to end (fino alla concorrenza del 20-25% della popolazione), Poste - sulla base di elementi in suo possesso e senza che ciò costituisse acquiescenza o ammissione di responsabilità rispetto alle condotte controverse; - inviava l'11 settembre 2018 un nuovo elenco di CAP. Poste rappresentava, nell'occasione, la propria disponibilità ad integrare il suddetto elenco, con eventuali ulteriori CAP (sempre riferiti ad aree non coperte dai due principali operatori postali end to end al mese di luglio u.s. fino alla concorrenza del 20-25% della popolazione) in contraddittorio con i richiedenti e con l'ausilio dell'AGCM;
- g) con il Provvedimento n. 27568 del 20 febbraio 2019 AGCM ha evidenziato che "gli impegni assunti sull'ampliamento della copertura dell'offerta del servizio equivalente a Posta Time, siano complessivamente idonei a dare piena attuazione alla diffida dell'Autorità di cui al più volte citato provvedimento del 13 dicembre 2017", deliberando che "Poste Italiane S.p.A. prosegua nell'offerta, a favore degli operatori alternativi concorrenti, del servizio equivalente a Posta Time, ampliando tale offerta ad ulteriori CAP in EU non coperti da Nexive o da Fulmine, fino alla concorrenza del 20-25% della popolazione";
- h) in data 3 aprile 2019, a seguito di un confronto con tali operatori, Poste ha definito la lista cap relativa al 24% della popolazione, provvedendo a comunicarla ad AGCM;
- i) in data 16 novembre 2020 Poste ha comunicato all'AGCM, ai sensi dell'art.75 del DL 14 agosto 2020 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 126/2020, l'operazione di acquisizione del controllo esclusivo dell'operatore Nexive Group;
- j) con provvedimento del 22 dicembre 2020, l'AGCM ha deliberato la prescrizione di una serie di misure in capo a Poste tra le quali – sub 4) – fermi gli impegni assunti nel procedimento di ottemperanza A493B - l'"*ampliamento del numero dei CAP dalla forcina ivi stabilita del 20-25% ad un numero di CAP pari al 25% della popolazione*";
- k) Poste ha quindi provveduto ad integrare ulteriormente la lista cap di cui alla lettera i) fino al 25% della popolazione, inserendo a tal fine ulteriori cap che, in base alle informazioni disponibili (e, in particolare, all'aggiornamento dei cap EU2 pubblicato da AGCom a luglio 2020) non risultano coperti dagli operatori concorrenti;
- l) successivamente, per effetto della Delibera Agcom n.171/22/CONS, la lista cap è stata ridefinita venendo a corrispondere a tutte le aree EU2 della posta indescritta individuate dall'Autorità di Regolamentazione nella Delibera Agcom n.144/25/CONS e ss.mm.ii.;
- m) per l'anno 2026 l'Agcom ha approvato con prescrizioni le offerte di Poste relative ai servizi di accesso all'ingrosso con Delibera.....;
- n) Poste, pertanto, anche ai sensi delle Delibere Agcom sopra menzionate, intende mettere a disposizione degli OA, il Servizio nelle aree EU2 di cui al precedente capoverso, puntualmente riportate nei Cap allegati, secondo il listino prezzi indicato nella allegata Scheda Operatore con evidenza dei diversi porti di peso e relativi formati;
- o) l'Operatore risulta essere in possesso del titolo abilitativo (licenza/autorizzazione) riportato nella Scheda Operatore allegata da almeno 12 mesi in conformità alla Delibera 388/24/CONS;
- p) l'Operatore ha reso disponibile il bilancio approvato dell'ultimo esercizio come indicato nella Scheda Operatore in conformità alla Delibera 388/24/CONS;
- q) l'OA ha manifestato il proprio interesse ad usufruire del Servizio alle predette condizioni;
- r) le Parti intendono sottoscrivere il presente accordo al fine di disciplinare il rapporto tra le stesse in ordine all'erogazione del Servizio.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito "Accordo").

Allegato A): Allegato Tecnico comprensivo dei seguenti allegati:

- Scheda Tecnica Prodotto Offerta Wholesale art. 2 comma 1 Del 171/22/CONS
- Scheda Transitoria Allestimento e Prelavorazione dei prodotti
- Processo e Procedura di Omologazione prodotto
- Modello Omologazione prodotto
- Specifiche Tecniche Codice Datamatrix Standard Unico
- Specifiche Tecniche Distinta Elettronica di Prenotazione Unica DU
- Specifiche Tecniche File Rendicontazione TGC
- Distinta spedizione
- Scheda Tecnica Prodotto codice HU per i servizi di rendicontazione
- Specifiche Tecniche Validazione Distinte di Prenotazione
- Elenco CAP EU2 Posta
- Specifiche Tecniche Prenotazione Spedizioni Poste.it Business

Allegato B): Scheda Operatore

Allegato C): Schema garanzia fideiussoria

Allegato D): Servizio di consegna a domicilio per Resi

Allegato E) Condizioni contrattuali CAP Professional per Operatori

Allegato F): "Informativa privacy per persone fisiche e soggetti assimilabili fornita da Poste Italiane S.p.A. – ovvero "Informativa privacy per persone giuridiche e soggetti assimilabili" fornita da Poste Italiane S.p.A.

ART. 2 – OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

2.1 Con il presente Accordo le Parti disciplinano il rapporto tra le stesse in ordine all'erogazione da parte di Poste del servizio postale non universale consistente nella consegna degli invii di corrispondenza dell'Operatore e/o di terzi a data/data e ora certa nelle Aree EU2 (di seguito "Servizio").

2.2 Detti invii saranno per motivi operativi identificati, con il logo "Posta Time EU2" di Poste Italiane da apporre a cura dell'Operatore. Nel corso del rapporto contrattuale potrà essere implementata una soluzione in grado di consentire l'apposizione sugli invii anche del logo dell'Operatore. Sarà cura di Poste comunicare tale integrazione ai sensi del successivo articolo 13 con un preavviso di 30 giorni.

2.3 Il Servizio potrà essere eseguito, sulla base delle richieste dell'Operatore, con una delle modalità di seguito indicate e più dettagliatamente descritte nell'allegato A).

2.4 Opzione Base: gli invii sono presentati dall'Operatore presso i Centri di Meccanizzazione Postale abilitati ed indicati in all. A) (di seguito, i "Centri Postali abilitati"). Viene data visibilità al mittente della data di consegna. La tempistica prevista per la consegna è di 7 giorni lavorativi successivi alla data di accettazione nel 100% dei casi, conformemente alla Carta dei servizi postali, pubblicata sul sito www.poste.it alla pagina <https://www.poste.it/carta-servizi-non-universali.pdf> (di seguito, la "Carta dei servizi postali").

2.5 Opzione Ora: gli invii sono presentati dall'Operatore presso i Centri Postali abilitati (all. A). Viene data visibilità all'Operatore della data, dell'ora e delle coordinate geografiche del luogo di consegna. La tempistica prevista per la consegna è di 7 giorni lavorativi successivi alla data di accettazione nel 100% dei casi, conformemente alla Carta dei servizi postali.

L'Operatore, compilando la Scheda di cui all'allegato B), indica l'Opzione prescelta tra quelle sopra menzionate, per tutte le sue spedizioni.

2.6 Il Servizio è erogato esclusivamente presso i Centri Postali abilitati di cui all'allegato A) e solo per invii diretti nel territorio italiano nelle aree di destinazione EU2 come individuate dalla Delibera AGCom 144/25/CONS e ss.mm.ii., secondo quanto riportato in premessa e riportate negli allegati "elenco Cap". In ogni caso il Servizio non è disponibile per l'estero (San Marino e Città del Vaticano inclusi).

2.7 In caso di mancata consegna per fatti non imputabili a Poste (ad es. per indirizzo inesistente, incompleto, inesatto od insufficiente, ecc.), qualora l'Operatore non abbia richiesto il servizio resi mittente fisico, gli invii saranno distrutti secondo la procedura interna di distruzione controllata degli invii conforme alla vigente normativa con particolare riguardo alle norme in materia ambientale e a quelle relative al trattamento dei dati personali. A tale scopo l'Operatore dichiara sin da ora, di aver ricevuto apposita autorizzazione alla distruzione dei mittenti, manlevando e tenendo indenne Poste da ogni responsabilità in merito.

In caso in cui l'Operatore abbia richiesto invece la restituzione fisica degli invii si precisa che gli stessi saranno restituiti all'Operatore medesimo all'indirizzo indicato sugli invii così come da specifiche tecniche indicate da Poste.

2.8 Poste nell'erogazione del Servizio si avvarrà della propria rete di recapito unitaria e capillare, che è articolata anche in virtù di prestazioni rese in favore della stessa in forza di contratti

continuativi di servizio e o di fornitura sottoscritti, pure con unità produttive interne al Gruppo Poste italiane.

ART. 3 – EFFICACIA E DURATA

3.1 Il presente Accordo, salvo quanto previsto al successivo comma ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione. Per tale data si intende quella del rilascio della dicitura autorizzativa attribuita separatamente da parte di Poste Italiane all'Operatore a seguito del ricevimento della documentazione contrattuale comprensiva degli Allegati debitamente compilata. Resta inteso che Poste provvede all'attivazione del servizio in un arco temporale che intercorre tra 30 e 60 giorni lavorativi dalla firma del contratto. Le Parti potranno concordare per iscritto modalità e tempistiche di rinnovo.

3.2 Qualora nel corso della durata del presente Accordo i provvedimenti delle Autorità dovessero essere annullati dall'Autorità giudiziaria amministrativa, ovvero dovessero intervenire significativi mutamenti nella normativa/regolamentazione di riferimento, le Parti valuteranno gli eventuali impatti di questi eventi sul presente Accordo e negozieranno in buona fede le conseguenti modifiche allo stesso.

3.3 Resta salva in ogni caso la possibilità per l'Operatore di accedere, sulla base dei criteri enunciati dalle competenti Autorità, alla rete/infrastruttura di Poste secondo le modalità e termini definiti da Poste stessa nella propria offerta.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE

Al fine della corretta esecuzione del Servizio, l'Operatore si obbliga ad eseguire puntualmente tutte le attività di propria competenza ai sensi e per gli effetti del presente Accordo e dei relativi allegati ed in particolare quelle di seguito indicate:

- a) fornire a Poste, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, le dichiarazioni di cui all'allegato B) (quali ad esempio indicazione dei Centri Postali abilitati, volumi previsti, opzione di servizio prescelto, ecc.);
- b) spedire gli invii, rispettando le modalità di confezionamento, omologazione ed ogni altra procedura prevista nell'allegato A), ivi incluse quelle relative alla prenotazione delle spedizioni. In tale contesto, al fine di agevolare l'attività di spedizione, l'Operatore potrà avvalersi della nuova modalità di allestimento c.d. mix di bacino. Resta inteso che in caso di mancato rispetto di tali modalità e procedure verranno applicati i prezzi riportati tabella 3 dell'allegato B);
- c) spedire gli invii verso le sole aree di cui agli allegati CAP riportati sub allegato A). Al fine di consentire all'Operatore una verifica puntuale sui CAP vigenti, in conformità alla Delibera Agcom n. 30/23/CONS, l'Operatore può usufruire gratuitamente del servizio CAP Professional per Operatori alle condizioni e nei limiti di cui all'apposito Allegato E);
- d) effettuare il pagamento delle fatture emesse da Poste nei termini e con le modalità previste nel successivo articolo 8;
- e) garantire la correttezza, la veridicità nonché la corrispondenza dei dati contenuti nelle distinte (sia elettronica che cartacea).

Resta sin d'ora inteso tra le Parti che:

- qualora i dati riportati nella distinta elettronica dovessero differire da quelli della distinta cartacea, farà fede, ai fini della fatturazione all'Operatore, il dato, effettivamente accertato da Poste; l'Operatore sarà tenuto, pertanto, al pagamento degli invii riscontrati da Poste, prendendo atto che in tal caso detti gli invii dell'intera spedizione non saranno rendicontati esonerando quindi Poste stessa da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata rendicontazione.
- qualora in fase di postalizzazione, Poste dovesse riscontrare che gli invii consegnati siano discordanti dagli invii dichiarati nelle distinte (elettronica e/o cartacea), l'Operatore si obbliga a fornire alla struttura di accettazione di Poste, entro e non oltre 48 ore, dalla data di accettazione, tutte le informazioni utili alla corretta imputazione delle spedizioni e conseguente fatturazione.
- in caso di inottemperanza all'obbligo di cui al precedente capoverso, Poste, previa comunicazione, non accetterà la spedizione e procederà con la relativa restituzione ai fini della sua regolarizzazione.
- f) Assicurare idonea garanzia commisurata ai volumi effettivamente spediti ai sensi e nei termini di cui al successivo art. 9.

ART. 5 – OBBLIGHI DI POSTE

Al fine della corretta esecuzione del Servizio, Poste si obbliga ad eseguire puntualmente tutte le attività di propria competenza ai sensi e per gli effetti del presente Accordo e dei relativi allegati ed in particolare a quelle di seguito indicate:

- a) accettare gli invii presentati dall'Operatore presso i Centri Postali abilitati in base alle modalità di erogazione del Servizio prescelto, sopra indicate (art. 2) con i tempi e le modalità di cui all'allegato A);
- b) fermo quanto previsto al successivo articolo 6, recapitare, di norma, mediante immissione in cassetta domiciliare ovvero casella postale, gli invii nelle aree coperte dal Servizio purché gli stessi rispettino i requisiti di cui al precedente art. 4 lettera b) entro il termine di 7 gior-

ni lavorativi successivi a quello di accettazione/impostazione (J+7). Resta inteso che ove il destinatario dell'invio abbia richiesto i servizi di Poste dedicati alla consegna (denominati commercialmente "Sequimi", "raccolta centralizzata", "sala posta" e "Consegna a domicilio" o, comunque, servizi di consegna personalizzata a seguito di specifiche richieste in contesti competitivi), l'invio è inoltrato con le modalità con lo stesso concordate. In tal caso, la rendicontazione dell'invio e gli SLA previsti per l'esecuzione del Servizio non sono garantiti come anche nel caso di invii non recapitabili per indirizzo incompleto, inesatto ed insufficiente, ecc.;

- c) rendere accessibile all'Operatore, per l'opzione Base le informazioni sulla data di accettazione e di consegna, ovvero sul motivo del mancato recapito degli invii (per indirizzo inesistente, incompleto, inesatto od insufficiente, ecc.), tramite accesso al sito internet di Poste poste.it il 15° giorno (lavorativo) successivo all'accettazione. Dette informazioni saranno conservate da Poste e consultabili dall'Operatore per un periodo di 6 mesi a partire dalla data di consegna e/o di tentata consegna;
- d) L'operatore, inoltre, in fase di attivazione potrà può richiedere una rendicontazione giornaliera dal j+2 al j+15, oppure una rendicontazione consuntiva (quindi completa e definitiva) al j+15
- e) rendere accessibile all'Operatore per l'opzione Ora le informazioni di cui al precedente punto c) con le medesime modalità e termini, dando evidenza, altresì, dell'ora e delle coordinate geografiche del luogo di consegna;
- f) consentire all'Operatore il monitoraggio dello stato di avanzamento delle spedizioni, nonché la percentuale degli invii rendicontati rispetto ai quantitativi riportati nella distinta elettronica. Resta inteso che tale attività ha natura indicativa e di essa non si terrà conto ai fini di quanto previsto nel successivo art. 8.3;
- g) restituire all'Operatore gli invii non consegnati per fatti non imputabili a Poste, ove l'Operatore stesso richieda nell'apposita sezione dell'allegato B) il servizio di restituzione fisica degli invii;
- h) fornire all'Operatore ogni informazione utile per la corretta prelavazione degli invii;
- i) segnalare all'Operatore e/o all'eventuale soggetto indicato dallo stesso nell'allegato B), le anomalie tecniche riscontrate in fase di accettazione/lavorazione/recapito, ferma l'applicazione dell'art. 6.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

6.1 Poste risponde esclusivamente nei confronti dell'Operatore per eventuali disservizi nell'esecuzione del Servizio dovuti a cause ad essa direttamente imputabili e non risponde in ogni caso ad eventuali reclami presentati da terzi.

6.2 In ogni caso Poste non sarà responsabile per eventuali problemi tecnici e danni causati da:

- a) forza maggiore o caso fortuito (quali ad esempio: incendi, disastri naturali, mancanza di energia, scioperi, anche del proprio personale, attacco di hacker o virus informatici), fermo restando l'impegno di Poste di attivarsi prontamente per limitare o eliminare la causa;
- b) mancata rilevazione delle coordinate geografiche tramite rete mobile (mancato collegamento via GPS);
- c) manomissione o interventi sulle apparecchiature effettuati dall'Operatore o da parte di terzi non autorizzati;
- d) errata utilizzazione del Servizio da parte dell'Operatore e mancato rispetto da parte dello stesso delle indicazioni tecniche e di sicurezza contenute nell'allegato A) e/o fornite da Poste;
- e) malfunzionamento degli apparecchi utilizzati dall'Operatore;
- f) guasto della connessione alla rete internet lato Operatore;
- g) guasto degli apparati informatici dell'Operatore utilizzati per il Servizio. Nei casi di cui ai punti c), d), e), f) e g) il ripristino del regolare funzionamento è a totale carico dell'Operatore.

6.3 Qualora siano comunque spediti invii con CAP generico, in qualunque fase di lavorazione dovessero essere rilevati da parte di Poste, ovvero invii destinati ad aree non coperte dal Servizio (ossia non comprese nelle aree EU2 di cui agli appositi allegati), rilevati nelle fasi di lavorazione successive all'accettazione, le Parti convengono sin d'ora che a tali invii sarà applicato un corrispettivo pari a € 0,76 per invio. In tal caso, fermo l'obbligo di consegna, Poste non risponde della completezza, della correttezza delle informazioni di cui all'art. 5, lettere c), d), e) e non effettuerà la rendicontazione né tanto meno risponderà degli SLA di consegna né riconoscerà gli indennizzi e ai sensi e per gli effetti dell'art. 8.3.

6.4 Resta, invece, inteso che, in caso di:

- a) illeggibilità e/o errata apposizione e/o errata composizione del codice datamatrix, ivi inclusi i casi di duplicazione dei codici, di ogni altro logo e/o caratterizzazione degli invii previsti nell'allegato A);
- b) altre anomalie che comportano lavorazioni aggiuntive da parte di Poste rilevate nelle fasi di lavorazione successive all'accettazione, fermo restando l'obbligo di consegna da parte di Poste e di

pagamento del corrispettivo di cui alla tabella 1 dell'allegato B) da parte dell'Operatore;

Poste non è tenuta a effettuare la rendicontazione per l'intera spedizione e non risponde della correttezza e della completezza delle informazioni di cui all'art. 5, lettere c), d) ed e), e degli SLA di consegna, né, pertanto, riconosce gli indennizzi e ai sensi e per gli effetti dell'art. 8.3.

6.5 Resta inteso che nel caso in cui, nell'ambito delle verifiche a campione, risultino invii destinati ad aree non coperte dal Servizio (ossia non comprese nelle aree EU2 di cui agli appositi allegati), o verso le aree non coperte, in difformità dalle informazioni presenti nella distinta elettronica, l'intera spedizione non verrà accettata da Poste o verrà dalla stessa restituita. L'Operatore dovrà procedere al ritiro della spedizione per la sua successiva regolarizzazione.

6.6 L'Operatore esonera Poste da ogni responsabilità inerente il contenuto degli invii consegnati dall'Operatore impegnandosi a manlevare e tenere indenne Poste da ogni conseguenza pregiudizievole che potesse derivare alla stessa.

6.7 Per ciascun invio non recapitato o recapitato oltre i termini massimi di cui all'art. 5, lett. b) (100% in J+7) per fatto imputabile a Poste si applica quanto disposto al successivo articolo 8.4.

ART. 7 – CORRISPETTIVI

7.1 L'Operatore è tenuto a riconoscere a Poste i seguenti corrispettivi riportati nell'allegato B):

- a) corrispettivo per il servizio di recapito nelle Aree EU2, variabile in funzione dell'opzione di servizio e determinato in conformità alle previsioni di cui agli obblighi assunti in sede di ottemperanza anticipata nell'ambito del procedimento A493 e della Delibera 171/22/CONS e successivamente integrati con l'applicazione del prezzo c.d. "retail minus" (tabella 1 dell'Allegato B);
- b) corrispettivo per invii con CAP non riconosciuti (invii con CAP generico e/o destinati ad aree non coperte dal Servizio) pari ad € 0,76;
- c) corrispettivi per il servizio resi mittente fisico per la restituzione fisica degli invii non recapitati (tabella 2 dell'Allegato B) – ove richiesto dall'Operatore, in funzione del numero degli invii resi. Tutti i corrispettivi del Servizio sono da intendersi imponibili ai fini IVA ad aliquota ordinaria.

7.2 Conformemente a quanto stabilito nell'art. 4 lett. b) l'Operatore riconoscerà a Poste i prezzi riportati nella tabella 3 dell'allegato B) nel caso in cui non fossero rispettate modalità e procedure di cui all'allegato A) per i relativi invii

7.3 Per gli Operatori residenti all'estero l'imposta sul valore aggiunto si applica secondo le regole relative alla territorialità secondo le informazioni ottenute dalla compilazione del Tax Application Form reso disponibile da Poste.

7.4 Tutti i corrispettivi del Servizio sono da intendersi imponibili ai fini IVA ad aliquota ordinaria.

ART. 8 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO – CONGUAGLI

8.1 Poste emetterà secondo le tempistiche previste dall'Allegato B Scheda Operatore le fatture per il Servizio oggetto del presente Accordo sulla base del numero complessivo degli invii accettati e di quelli eventualmente resi all'Operatore, in funzione dei corrispettivi indicati nell'allegato B), indipendentemente dal numero degli invii consegnati nel termine contrattuale di cui al precedente articolo 5.

8.2 Il corrispettivo sarà versato dall'Operatore entro il termine essenziale di 30 (trenta) giorni dall'emissione delle fatture, o altro termine inferiore indicato nell'Allegato B Scheda Operatore e concordato tra le Parti. Le fatture saranno inviate all'indirizzo e secondo le modalità indicate nella Scheda Operatore.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l'art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio

Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoversi l'Operatore dovrà:

- a) compilare correttamente l'apposita sezione presente nella Scheda Operatore, e presentare la garanzia di cui al successivo art. 9
- b) comunicare a Poste, all'indirizzo AC.amministrazionecicloattivo@pec.posteitaliane.it, entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo al Codice Destinatario e/o all'indirizzo di PEC. In caso di mancato o ritardato pagamento, Poste si riserva di non accettare ulteriori spedizioni sino all'avvenuto versamento di quanto dovuto, previa comunicazione inviata da Poste con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'Operatore, fermo quanto previsto dai successivi art. 9 e 12.

8.3 Trimestralmente ed esclusivamente per le spedizioni che, nelle fasi di accettazione, lavorazione e recapito risulteranno conformi alle specifiche dell'Allegato A) Poste provvederà, entro i 90 giorni successivi all'emissione dell'ultima fattura del periodo di competenza, ad effettuare un conguaglio a favore dell'Operatore, tramite nota di

credito:

- in relazione a quanto fatturato con riferimento al corrispettivo di cui all'art. 7 lett. a), tenuto conto del numero complessivo degli invii non consegnati per cause alla stessa direttamente imputabili e degli in-vii consegnati oltre i termini massimi contrattuali o non rendicontati come risultanti dal sistema informatico di Poste, e del prezzo medio ponderato applicato all'Operatore nel mese di riferimento, al netto del corrispettivo di cui all'art. 7 lett. b) (invii con CAP non riconosciuti). Gli importi maturati in relazione agli invii consegnati oltre i termini massimi contrattuali e/o non rendicontati saranno riconosciuti solo nel caso in cui la percentuale di rendicontazione conforme al livello di servizio (termini massimi) di cui al precedente art. 5 lett. b) risulti inferiore al 95% degli invii spediti; resta inteso, dunque, che in questo caso sarà comunque applicata una franchigia corrispondente al 5% degli invii spediti;
- ove l'Operatore abbia scelto l'Opzione Ora, nel caso di invii consegnati e rendicontati senza l'indicazione delle relative coordinate geografiche sarà riconosciuto l'importo di 0,02 € ad invio.

Nel caso l'Operatore abbia già effettuato il pagamento delle fatture emesse, la restituzione delle somme dovute sarà regolata con accredito sul ccp indicato dall'Operatore entro 60 giorni dalla data di emissione della nota di credito.

8.4 In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., l'Operatore riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) del Decreto maggiorato di un punto percentuale nonché l'importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno (escluso da Iva per mancanza del presupposto impositivo), fatta salva l'eventuale prova del maggior danno.

ART. 9 – GARANZIA

9.1 A garanzia del puntuale pagamento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo, l'Operatore consegna a Poste, unitamente a tutta la documentazione contrattuale di riferimento debitamente compilata per l'accettazione della presente proposta, garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto a prima richiesta a favore di Poste (sulla base del modello predisposto di cui all'allegato C) commisurato ai termini di pagamento e al valore delle spedizioni annue previste), ovvero ad integrare l'eventuale fideiussione già prestata per altri servizi. Detta garanzia, dovrà avere una durata pari a sei mesi oltre la vigenza dell'Accordo stesso. Le modalità di gestione dei crediti commerciali e le condizioni di pagamento da applicare alla clientela sono formulate in linea con il documento "Criteri per la determinazione del valore delle fideiussioni richieste ai clienti/ intermediari di posta massiva" disponibile sul sito web di Poste Italiane.

9.2 Resta inteso che finché non siano prestate la garanzia, ai sensi del precedente capoverso e/o le modalità alternative di cui al successivo articolo 9.6, Poste non prenderà in carico le spedizioni eventualmente presentate dall'Operatore per l'accettazione.

9.3 Laddove l'Operatore non adempia all'obbligo di pagamento di cui all'art. 8 e non vi ponga rimedio entro 20 giorni dalla richiesta di Poste, inoltrata a mezzo raccomandata A/R o PEC, contenente tutti i particolari dell'inadempimento medesimo, Poste stessa avrà il diritto fermo restando quanto previsto al successivo art.11:a) di escutere la garanzia fino all'importo dovuto in capitale ed interessi al momento dell'escussione;

b) nel caso in cui l'importo dovuto dall'Operatore sia superiore all'importo della suddetta garanzia, previa ulteriore diffida a mezzo raccomandata A/R o PEC ad adempiere nel termine di 20 giorni e perdurando l'inadempimento, di applicare per le successive spedizioni la modalità di pagamento anticipato con fattura, salvo che l'Operatore abbia prestato una nuova garanzia. La diffida di cui sopra sarà trasmessa inserendo in copia conoscenza l'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni.

Nel caso di pagamento anticipato con fattura, Poste emetterà fattura per l'importo corrispondente alle spedizioni che il Cliente chiederà di effettuare nel mese di riferimento. Il servizio sarà erogato unicamente in favore dei Clienti che abbiamo provveduto al pagamento della fattura mediante versamento sul conto corrente postale nella stessa indicato.

9.4 In ipotesi di escussione totale di tale garanzia, l'Operatore si impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dall'avvenuta escussione, una nuova garanzia identica a quella escussa; in ipotesi di escussione parziale di detta garanzia, l'Operatore provvederà ad integrare la stessa fino all'ammontare originario, entro 20 giorni dall'avvenuta escussione, dandone comunicazione scritta a Poste.

9.5 Nel caso in cui il valore dei volumi postalizzati dall'Operatore, al netto degli importi già corrisposti dalla stessa, risultasse superiore al valore della fideiussione prestata Poste avrà diritto di chiedere, a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, l'integrazione della garanzia originariamente prestata; in tale caso, l'Operatore effettua l'adeguamento richiesto da

Poste entro e non oltre il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, trasmettendo a Poste la documentazione probatoria dell'avvenuto adeguamento. Decorso inutilmente tale termine, in caso di mancato adeguamento, Poste si riserva di non prendere in carico invii eventualmente presentati dall'Operatore per l'accettazione fino all'integrazione della garanzia.

9.6 Resta inteso che, in alternativa alla garanzia bancaria o assicurativa di cui sopra, Poste potrà:

a) accettare il versamento di una somma a titolo di deposito infruttifero su un conto corrente vincolato, secondo il modello di contratto fornito da Poste. L'importo sarà commisurato ai termini di pagamento e al valore delle spedizioni annue previste. Laddove si rendessero necessarie integrazioni e adeguamenti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo l'Operatore vi provvederà secondo le medesime disposizioni;

b) valutare la possibilità di adottare, nel rispetto dei medesimi criteri applicati agli altri Operatori, ulteriori e differenti forme di garanzia proposte dall'Operatore.

ART. 10 – RAPPORTO TRA LE PARTI

10.1 Poste e l'Operatore dichiarano espressamente di essere due contraenti indipendenti e, pertanto, riconoscono che nessuna previsione del presente Accordo potrà essere interpretata in modo tale da costituire un rapporto sociale ovvero di agenzia, associazione in partecipazione o joint venture tra Poste e l'Operatore.

10.2 Pertanto, in nessun caso una Parte potrà agire o presentare sé stessa, espressamente o implicitamente, come mandataria dell'altra Parte o in alcun modo assumere o contrarre, tentare di assumere o contrarre, alcuna obbligazione per conto o in nome dell'altra Parte.

ART. 11 – RISOLUZIONE

11.1 Senza pregiudizio di quanto stabilito da altre pattuizioni del presente Accordo in ogni caso di inadempimento di non scarsa importanza di ciascuna Parte ad una o più delle obbligazioni previste a suo carico, la Parte adempiente potrà diffidare quella inadempiente a porvi rimedio entro un termine di 20 giorni con la precisazione che decorso tale periodo il contratto sarà risolto ex art. 1454 cod. civ.

ART. 12 – MODIFICHE, INTEGRAZIONI E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

12.1 Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 3.2 e fermi restando gli obblighi derivanti da norme e/o da provvedimenti delle Autorità, Poste, anche per sopravvenute esigenze tecnico – operative, economico e gestionali, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del Servizio, ovvero la facoltà di variare quanto previsto nel presente Accordo e negli allegati A) e B). Resta inteso che le condizioni di cui al presente accordo possono subire modifiche unilaterali da parte di Poste Italiane nella misura e nei limiti previsti nelle deliberazioni dell'Autorità.

12.2 Le variazioni saranno comunicate all'Operatore, tramite fax, raccomandata o idonei mezzi di comunicazione a distanza – per l'uso dei quali sin da ora l'Operatore stesso presta il proprio consenso – agli indirizzi indicati nella Scheda Operatore almeno 30 giorni prima dell'applicazione delle stesse. L'Operatore, se non intende accettare le variazioni, potrà recedere dal presente Accordo entro i successivi 30 giorni, dandone comunicazione scritta da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di Poste indicato per le comunicazioni, fermo restando l'obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti – anche a titolo di conguaglio – per il Servizio effettuato fino alla data di efficacia del recesso.

In mancanza di tale comunicazione da parte dell'Operatore, le variazioni si intenderanno accettate.

12.3 Le modifiche derivanti da provvedimenti delle Autorità o di altri provvedimenti amministrativi saranno immediatamente recepite nell'Accordo a seguito di merca comunicazione di Poste, salvo diverso termine previsto nei provvedimenti medesimi.

12.4 Poste potrà provvedere alle variazioni dei cap disciplinate dall'art. 3 della Delibera AGCom 384/17/CONS secondo le modalità definite nella delibera medesima, senza che ciò costituisca modifica del presente accordo, fermo restando il rispetto della copertura prevista dalle Delibere Agcom citate in premessa. Poste provvederà in ogni caso a dare evidenza di tali variazioni nella pagina web dedicata al Servizio; a tali variazioni, pertanto, non si applicano i precedenti commi del presente articolo.

ART. 13 – COMUNICAZIONI

13.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere inviate agli indirizzi indicati nell'allegato B).

ART. 14 – RECLAMI

14.1 L'Operatore può presentare reclamo entro 3 mesi dalla data di spedizione degli invii secondo le modalità indicate sul sito Internet www.poste.it.

14.2 Poste provvederà a riscontrare il reclamo entro 20 giorni solari a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.

ART. 15 – RISERVATEZZA

15.1 Ciascuna delle Parti riconosce che tutte le informazioni relative all'altra Parte, alla sua organizzazione aziendale, alla sua attività, ai

suoi clienti, alle modalità di svolgimento della sua attività e, in genere, qualunque informazione di cui venga a conoscenza a causa o in occasione del presente Accordo (di seguito per brevità le "Informazioni"), hanno carattere strettamente riservato e confidenziale e, conseguentemente, ciascuna delle Parti si impegna a non divulgarle a terzi (incluse le società appartenenti al Gruppo Poste e salve, in tal caso, le informazioni strettamente necessarie per il rilascio, di concerto con la società Postel S.p.A., della banca dati CAP Professional), e a non utilizzarle per qualsiasi finalità estranea all'esecuzione dell'Accordo stesso, garantendo analoga riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori cui le Informazioni, per ragioni di impiego o assistenza, siano state comunicate.

15.2 Di conseguenza, ciascuna delle Parti si impegna:

- ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza delle Informazioni;
- a non divulgare, cedere, rivelare le Informazioni a terzi se non nel caso in cui tale divulgazione, cessione o rivelazione sia prevista per legge o richiesta da un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- a custodire con la massima cura le Informazioni, qualunque sia la forma in cui le stesse sono riportate.

15.3 L'obbligo di riservatezza non opera in relazione a quelle Informazioni che, alla data di sottoscrizione del presente Accordo, siano già di dominio pubblico ovvero lo diventino in seguito per cause estranee alla volontà della Parte tenuta all'obbligo di riservatezza.

15.4 In ogni caso le Parti si danno atto che il codice datamatrix (2DCOM di cui all'allegato A) rientra tra le Informazioni e che, pertanto, non potrà essere utilizzato che per il Servizio erogato da Poste.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1 Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo l'informativa privacy fornita da Poste di cui il l'Operatore dichiara di aver preso visione.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

17.1 Per le controversie relative all'interpretazione dell'Accordo, nonché all'esecuzione del Servizio è competente in via esclusiva il foro di Roma.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

18.1 Qualora una delle clausole del presente accordo dovesse essere dichiarata nulla o inefficace, tale clausola dovrà essere eliminata dal presente Accordo, e questo, ai sensi dell'art. 1419 c.c., rimarrà per il resto pienamente valido ed efficace. Le Parti dovranno comunque attivarsi al fine di integrare il presente accordo con una clausola che, nel rispetto della legge, sia il più possibile conforme allo scopo economico ed alle intenzioni manifestate dalle Parti nel presente Accordo.

18.2 È fatto divieto alle Parti di cedere, anche a titolo gratuito, il presente accordo e/o ogni diritto ed obbligo da esso derivanti a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

ART. 19 – CLAUSOLA FISCALE

19.1 Il presente Accordo, concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 1896 e del D.P.R. 642/1972.

ART. 20 – REGOLE ETICHE E DI CONDOTTA

Il Gruppo Poste Italiane ha adottato:

- un Codice Etico;
- un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231 (di seguito "Modello Organizzativo 231") conforme ai principi e alle linee guida previste dal D. Lgs. 231/2001;
- una Politica Integrata;

ai quali Poste impronta la conduzione degli affari e la gestione dei propri rapporti interni.

Il codice Etico, il Modello organizzativo 231 e la Politica Integrata sono consultabili sul sito www.poste.it. Il presente articolo, in linea con quanto sopra menzionato, definisce in particolare le linee guida etico-sociali e gli obblighi a cui deve attenersi l'Operatore.

Le relazioni commerciali con l'Operatore si svolgono nel reciproco ri-

spetto di criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale, evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse.

In tale ottica il Gruppo Poste Italiane promuove l'adozione di standard etici di comportamento da parte dei propri clienti ed incentiva la diffusione da parte di questi ultimi di principi etici e di responsabilità.

In relazione a quanto sopra, l'Operatore assicura, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, di attenersi nei rapporti con il Gruppo Poste Italiane a principi di buona fede, diligenza, collaborazione, affidabilità, integrità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale.

L'Operatore si impegna a promuovere l'applicazione dei suddetti principi etici anche verso terzi comunque coinvolti direttamente o indirettamente in qualsivoglia relazione con il Gruppo Poste Italiane.

In particolare, ferma restando la normativa vigente e fermi restando gli obblighi specificamente previsti in altre disposizioni del presente Accordo, l'Operatore:

- si impegna ad uniformarsi alla vigente normativa in materia di concorrenza, sia comunitaria che nazionale, di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, astenendosi dal porre in essere comportamenti violativi della citata normativa o comunque non etici;
- si obbliga a trattare in modo riservato qualsiasi notizia, documento, informazione, concetto e know-how, concernente in modo diretto o indiretto l'attività del Gruppo Poste Italiane di cui dovesse venire a conoscenza in conseguenza dei rapporti instaurati;
- si impegna al rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale anche al fine di preservare la qualità del territorio in cui opera e promuovere un migliore utilizzo delle risorse naturali;
- agisce nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione, interposizione e appalto di prestazioni di lavoro;
- si impegna al rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei propri dipendenti nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro;
- non ammette né intraprende alcuna forma di corruzione direttamente o indirettamente nei confronti dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane.

L'Operatore, inoltre, dichiara per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001, nonché di improntare la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni al puntuale rispetto di detta normativa e, pertanto, si impegna a non tenere comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati ivi contemplati e ad adottare e attuare, ove opportuno, procedure idonee a prevenire le suddette violazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Operatore dichiara di approvare specificatamente gli articoli 4 lett. e) (Obblighi dell'Operatore); 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 (Responsabilità delle Parti); 8.3, 8.4 e 8.5 (Modalità di fatturazione e pagamento – conguagli), 9.1, 9.2, 9.4, 9.4 e 9.5 (Garanzie), 9.6 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4 (Modifiche, integrazioni e sospensione del servizio); 14.1 (Reclami) e 17.1 (Foro competente).

Luoogo e data l'Operatore

* * * * *

Ove riteniate di aderire alla nostra proposta, vogliate darci conferma di accettazione della stessa, trasmettendoci la stessa integralmente trascritta, su Vostra carta intestata, debitamente sottoscritta per accettazione e per approvazione specifica ex artt. 1341 c.c., nonché siglata in ogni pagina, compresi gli allegati, da un Vostro rappresentante legale o negoziale munito di adeguati poteri.

Distinti saluti
Poste Italiane S.p.A.